## COMUNE DI CATTOLICA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 28/06/2013 – **testo modificato con Delibera di C.C. n.** del

## Art. 4 (in vigore) Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento:
  - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
  - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; l'applicazione di tale esenzione é subordinata alla consegna, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
  - d) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
  - e) i soggetti con invalidità al 100%;
  - f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagno dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  - g) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  - h) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
  - i) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
  - l) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
- 2. Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. e), f), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

## Art. 4 (modificato - le modifiche sono in neretto) Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento:
  - a) i minori fino al compimento del dodicesimo 14° anno di età;
  - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
  - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente, per il periodo che va dal giorno prima del ricovero al giorno dopo le dimissioni del degente; l'applicazione di tale esenzione é subordinata alla consegna, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
  - c-bis) i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per il giorno precedente ed il giorno successivo al ricovero; l'applicazione di tale esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, di apposita autocertificazione attestante il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
  - d) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati, di non meno di 20 persone, da enti pubblici locali o organizzazioni sindacali riconosciute, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati sia al gestore della struttura ricettiva che all'ufficio tributi, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali o organizzazioni sindacali riconosciute;
  - d-bis) i gruppi organizzati dalle AUSL, limitatamente al periodo che va dal 15 settembre al 31 maggio; l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, sia al gestore della struttura ricettiva che all'ufficio tributi, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte delle AUSL;
  - e) i soggetti con invalidità al 100%;
  - f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagno dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto.
  - g) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio:
  - h) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
  - i) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni **ventiquattro** venti partecipanti;
  - l) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - m) i partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate dal Comune o da questo patrocinate purché organizzate da Associazioni Sportive Dilettantistiche o senza scopo di lucro, limitatamente al periodo che va dal 15 settembre al 31 maggio, con presentazione preventiva, da parte dell'organizzazione, sia al gestore della struttura ricettiva che all'ufficio tributi, dell'elenco degli aventi diritto.
- 2. Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. e), f), e g), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.